

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - in genere - Ricorso incidentale - Richiesta di conferma della sentenza impugnata - Necessità - Forma implicita - Ammissibilità - Condizioni - Richiesta di correzione della motivazione - Sufficienza - Fondamento.

Nel giudizio di legittimità, la richiesta di cassazione della sentenza impugnata - che costituisce, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., requisito di ammissibilità del ricorso incidentale contenuto nel controricorso - può essere formulata anche in forma implicita ed è, pertanto, ravvisabile nella richiesta di confermare la sentenza impugnata sia pure con motivazione modificata; la correzione della motivazione, che si differenzia dal rigetto dell'impugnazione per l'assoluta coincidenza delle statuizioni pratiche che ne derivano, si concreta, infatti, in un accoglimento del ricorso, con contemporanea decisione della causa di merito, e dà luogo a una "cassazione sostitutiva" del tutto analoga a quella disciplinata dall'art. 384, comma 2, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 41008 del 21/12/2021 (Rv. 663366 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_384

Corte

Cassazione

41008

2021